



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Napoli Nord riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Michelangelo Petruzzello	Presidente
Dott. Arminio Salvatore Rabuano	Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo	Giudice relatore

Sul ricorso iscritto nel Ruolo Generale dei Procedimenti Unitari al n. 228 dell'anno 2023 depositato da:

[REDACTED] ([REDACTED]) residente in [REDACTED] (CE)
alla via [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Benigno (C.F. BNGLGU68E12A512B), in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aversa alla via Armando Diaz n. 112;

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Marco D'Angelo ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 268 CCII per accedere alla speciale procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato.

Sul piano dei presupposti processuali, il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCII in quanto l'istante risiede in Orta di Atella, che è ricompreso nell'ambito del circondario di questo Tribunale.

Sul piano dei presupposti soggettivi di accesso alla procedura, il ricorrente possiede lo status di sovraindebitato.

L'art. 2 co. 1 lett. c) CCII definisce il "sovraindebitamento" come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative... e di ogni altro debitore non





assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.

Il sovraindebitato non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, sebbene parte della debitoria derivi dall'esercizio di attività di impresa della ditta individuale [REDACTED]

[REDACTED] questa è stata cancellata dal registro delle imprese in data 09/11/2015, dunque da anni l'istante non svolge più alcuna attività di impresa.

Sul piano dei presupposti oggettivi, il debitore versa in stato di crisi. L'OCC ha accertato una complessiva debitoria di € 195.058,62, a fronte di un reddito mensile medio che nel 2022 ha stimato in € 1.979,15, sul quale gravano le spese di sostentamento del nucleo familiare. Le obbligazioni contratte appaiono sproporzionate anche rispetto al patrimonio prontamente liquidabile, attesa l'assenza di cespiti immobiliari.

Sussistono dunque tutti i presupposti ex artt. 268 e 269 CCII per disporre l'apertura della procedura richiesta.

Nella loro relazione i gestori della crisi, avv. Francesca Romana Capezzuto e dott. Ciro Lenti, hanno attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore per la ricostruzione della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

L'opportunità di individuare un unico professionista per la gestione della procedura costituisce giustificato motivo per la conferma di un solo gestore nell'incarico di liquidatore ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. b) CCII, privilegiando criteri di prossimità territoriale.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED] nato a Napoli in data [REDACTED] (C.F. [REDACTED]);

NOMINA

Giudice delegato: dott.ssa Maria De Vivo.

Liquidatore: avv. avv. Francesca Romana Capezzuto.

ORDINA

ai debitori il deposito entro sette giorni dell'elenco dei debitori, dei bilanci e delle scritture fiscali e contabili obbligatorie;





ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

altresì, qualora vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Napoli Nord e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione sul registro delle imprese.

Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 20 settembre 2023

Il Giudice relatore

Dott.ssa Benedetta Magliulo

Il Presidente

Dott. Michelangelo Petruzzello

Firmato Da: PETRUZZIELLO MICHELANGELO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1ca9d710c6664970
Firmato Da: MONTANO ELISABETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d2f48f37979cd2
Firmato Da: MAGLIULO BENEDETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d66bcab7067c24dc90de4a79c3f0125

